

«I beni stimati sono proprietà privata»

Sentenza rivoluzionaria in tribunale sui mappali attribuiti nel 1751 L'«inerzia» del Comune avrebbe favorito le posizioni degli industriali

di **Alessandra Vivoli**
CARRARA

Le cave, o almeno parte di esse (quelle coltivate da 22 delle maggiori aziende del comprensorio apuano, cooperative comprese) sono da ieri considerate alla stregua di proprietà private. E quindi, come tali, non sono da annoverare, secondo il giudice, nel patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.

Da ieri (poco dopo le 13) lo stabilisce il tribunale di Massa con una sentenza in cui il giudice **Paolo Puzone** era chiamato a esprimersi nel merito alla natura giuridica dei beni stimati. Quelle porzioni di cave (circa il 30%) che, andando indietro nel tempo fino all'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, vennero considerate come private. Non comprese nel patrimonio pubblico.

La sentenza: natura privata dei beni stimati. Cominciamo dalla conclusione: «Il tribunale di Massa in composizione monocratica accerta e dichiara che i beni stimati e gli altri beni dei quali gli attori hanno rivendicato la natura privata nei rispettivi atti di citazione, hanno natura di beni privati e come tali sono soggetti alla disciplina giuridica dei beni privati».

» Di fatto resta in vigore quanto stabilito nell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio del 1751

Con queste parole, messe nere su bianco nella sentenza numero 105/2018 del 2 febbraio scorso, depositata ieri in cancelleria, il tribunale di Massa si è espresso sulla prima questione di merito relativa alla vicenda, annosa, dei beni stimati. Ossia di quelle cave che vengono considerate private da chi le coltiva e per questo escluse dalle tariffazioni e dai diritti di concessioni comunali.

Un primo punto fermo: poi si tratteranno i mappali. Un punto fermo. Proprio quello che le aziende dell'escavazione avevano chiesto al giudice. Il nodo da sciogliere era la natura dei beni stimati: solo in un secondo momento il tribunale dovrà esprimersi (come viene scritto in sentenza) sulle questioni concernenti l'esatta identificazione materiale dei beni e dei mappali riconducibili alla categoria dei beni stimati.

Ma la questione, per quel che riguarda questo secondo aspetto della maxi causa, sembra destinata a andare per le lunghe. I legali delle aziende (il



Sergio Menchini

grosso delle posizioni è stato curato dai legali **Sergio Menchini** e **Riccardo Diamanti**) hanno già annunciato che chiederanno la sospensiva in attesa dell'esito dell'appello del Comune rappresentato dai legali **Sonia Fantoni**, **Marina Vannucci** e **Domenico Iaria**. Insomma quindi i tempi saranno dilatati.


L'inerzia e le "condotte significative" del Comune. Nelle diciotto pagine di sentenza del giudice Puzone si parla di una condotta extra processuale del Comune di Carrara che, nel corso degli anni, avrebbe di fatto avvalorato l'esistenza dei beni stimati. E di un'inerzia del Comune.

Il giudice cita due passaggi della sentenza della Corte Costituzionale (quella che ha definito incostituzionale il passaggio della legge regionale che si era espressa proprio sulla natura pubblica dei beni stimati). Due passaggi particolarmente significativi che riguardano le condotte del Comune in merito ai beni stimati stessi: «Le vicende successive all'editto del 1751 sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell'amministrazione».

E, ancora: «È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni stimati tra

quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile. E che quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati».

In sostanza il tribunale di Massa, chiamato a esprimersi sulla natura di una bella fetta delle cave di Carrara, ricorda, in sentenza, che il Comune stesso, per anni e anni, ha trattato tali porzioni di montagne come fossero private. Senza fare nulla, o meglio con «plurisecolari inefficienze» che hanno fatto in modo che non rientrasero mai nel patrimonio pubblico.



Sonia Fantoni

» Per il momento si è entrati solo nel merito della natura giuridica di quegli agri marmiferi, rinviato il giudizio sulla quantificazione effettiva delle aree



